



COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

SESTO SETTORE - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Copia di Determinazione del Responsabile

DATA DETERMINAZIONE 30/12/2022

OGGETTO: Oggetto: Richiesta risarcimento danni per sinistro denunciato dal Sig. R. A. (prot. n°8170 del 08/06/2020) - Definizione in via transattiva. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTA LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Li, 30/12/2022

f.to **Gianvito GRECO**

SETTORE IV ECONOMICO E FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Li, **30/12/2022**

f.to Dott.ssa Valentina COSMA

Oggetto: Richiesta risarcimento danni per sinistro denunciato dal Sig. R. A. (prot. n°8170 del 08/06/2020) - **Definizione in via transattiva.** Impegno di spesa

Il Responsabile del VI Settore

Dr. Gianvito Greco

Vista la deliberazione n°23 del 30 giugno 2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP per il triennio 2022/2024

Vista la deliberazione n°24 del 30 giugno 2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022/2024

Vista la deliberazione n°119 del 20 luglio 2022 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024

Visto e richiamato il decreto sindacale n°4 del 4 febbraio 2022, con il quale gli si affida la responsabilità del Settore VI, attribuendo le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Tuel

Premesso che

- il Sig. R. A., nato a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis* alla *omissis* C.F. *omissis*, con nota acquisita al Prot. Gen. dell'Ente in data 08/06/2020 con n°8170, ha manifestato l'intendimento di instaurare un contenzioso con questa amministrazione avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti in seguito a sinistro occorso a causa di sconnessione del manto stradale sconnesso di Via Copertino nei pressi del civico 62
- nella citata nota, si rappresentava che, in data 19/01/2020 alle ore 19,30 circa in Carmiano, il Sig. R., uscendo da uno studio medico, nello scendere dal marciapiede incappava in una sconnessione del manto stradale e cadeva rovinosamente a terra procurandosi lesioni varie
- alla nota, risultavano allegare la relazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Copertino e numerose foto del luogo del sinistro
- in fase istruttoria, veniva acquisita ulteriore documentazione medica, fatture, dichiarazioni testimoniali
- controparte quantificava la pretesa in €. 6.131,14 oltre alle spese legali
- a seguito di trattative tra le parti, con nota pec del 18/11/2022, l'Avv. Antonio Metramgolo, comunicava che il suo assistito era disponibile a definire bonariamente la vicenda accettando la somma di €. 3.000,00 omnia

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°235 del 29 dicembre 2022, esecutiva, con la quale, ritenuto transigere la questione di cui trattasi, al fine di evitare nocumento alla gestione amministrativa contabile dell'Ente, si riconosceva al Sig. R. la somma di €. 3.000,00= (tremila/00) omnia, comprensiva di ogni onere e comprensiva altresì di spese legali, a tacitazione e completo ristoro delle pretese e di tutti i danni subiti e subendi in occasione del sinistro di che trattasi, dando atto che, con detta transazione, l'Ente preveniva la lite giudiziale, e si incaricava il Responsabile del Settore VI di procedere alla sottoscrizione di atto transattivo, il cui schema si faceva proprio, e, subordinatamente alla sottoscrizione di detto accordo, di porre in essere gli atti gestionali conseguenti, compresa la liquidazione della spesa di €. 3.000,00= (tremila/00) omnia, da imputare sul Capitolo 11639 del Bilancio 2022 per assicurare la copertura finanziaria della complessiva obbligazione

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, che ha espresso, nel tempo, i seguenti consolidati orientamenti

- sebbene sia applicabile anche alle pubbliche amministrazioni la possibilità di procedere ad accordi transattivi al ricorrere dei presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del Codice Civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente), quando a transigere è un soggetto pubblico i parametri valutativi devono essere ristretti ed ancorati a risparmi di spesa (sia gestionali che per contenziosi) a tutela delle casse pubbliche e pertanto l'ente pubblico non gode dunque di un arbitrio transattivo, come quello esercitabile da privato, ma deve pur sempre avere come parametro l'equilibrio di bilancio che impone una attenta e oculata valutazione delle poste in transazione
- in tal senso, la scelta di un ente pubblico di addivenire ad una transazione deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, convenienza, logica e correttezza gestionale, avendo sempre riguardo ad un'imprescindibile valutazione della cura concreta dell'interesse dell'Ente, soprattutto in termini di convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Lombardia, parere n. 65 del 14 maggio 2020 e delib. n. 108/2018/PAR, in continuità con un consolidato orientamento sez. reg. controllo Piemonte, delib. n. 344/2013/PAR).

Preso atto che per i giudici contabili

- sarà foriera di potenziale responsabilità erariale una transazione che abbia ad oggetto, a titolo esemplificativo, una pretesa, nei confronti di una Pubblica Amministrazione, manifestamente infondata, oppure una transazione riguardante un credito prescritto o, ancora, una transazione caratterizzata da condizioni manifestamente svantaggiose per l'Amministrazione (ex multis Corte dei conti, sez. giur. Lombardia, sent. 31 luglio 2016 n. 127 in continuità con un consolidato orientamento sez. giur. Campania, sent. 29 febbraio 2012 n. 250 e sez. giur. Abruzzo, sent. 5 gennaio 2012 n. 1).
- il medesimo principio trova applicazione nelle fattispecie contrarie per cui è altrettanto sindacabile la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell'ancor più generale principio in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nell'esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici" (Corte dei Conti, sez. giur. Umbria, sent. 24 febbraio 2022 n.9 in continuità con un consolidato orientamento Sez. III, sent. 9 luglio 2019 n. 132 e 30 luglio 2019 n. 147 nonché Sez. II, sent. 13 febbraio 2017 n. 91)

Considerato che le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio, come da consolidati orientamenti delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, secondo i quali

- l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL "è da considerarsi tassativa" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio" (v. ex multis, Corte dei Conti, sez. reg. controllo Piemonte n. 4/2007, sez. reg. controllo Basilicata n. 16/2007, sez. reg. controllo Puglia n. 106/2009, sez. reg. controllo Umbria n.123/15 e sez. reg. controllo Puglia n. 80/2017)
- l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siero prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Sicilia n.124/16) e dunque l'ente locale, trovandosi nelle condizioni di potere prevedere tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento, nel decidere di pervenire ad un accordo con la controparte ha l'obbligo di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Puglia n. 80/2017)

Ritenuto di dover dare esecuzione all'incarico affidato dalla Giunta Comunale con la citata Deliberazione n°235/22

Valutato, alla luce dell'istruttoria, che un eventuale giudizio vedrebbe l'Ente probabilmente soccombente in quanto avvenuto in presenza di testimoni

Valutata la proposta transattiva

Ritenuta la vantaggiosità per l'Ente di tale proposta, che, con il pagamento di una somma comprensiva di ogni onere, chiuderebbe definitivamente la controversia, tenuto conto che

- un eventuale giudizio avrebbe comunque dei costi di gran lunga superiori alla somma transatta
- un eventuale giudizio vedrebbe l'Ente probabilmente soccombente e condannato a ulteriori e maggiori spese

Dato atto pertanto che l'accordo transattivo di che trattasi

- appare conforme agli orientamenti della Corte dei Conti
- non comporta riconoscimento di colpa nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza costante della Corte dei Conti, ove si consideri, in via generale, che la transazione ha finalità di definire/prevenire una lite attraverso reciproche concessioni dettando un assetto di interessi modificativo della realtà giuridica anche attraverso la rinuncia a far valere i propri diritti

Dato atto altresì che, in relazione allo stato degli atti, nel caso di specie ricorrono

- tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo, essendo pienamente valutabili sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere
- ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo

Considerato infine che è pure consolidato nelle sezioni regionali di controllo l'orientamento secondo il quale il parere del revisore dei conti in ordine alle transazioni, seppur astrattamente richiesto dall'art. 239, comma 1, n. 6, del D.lgs. n. 267/2000, è obbligatoriamente dovuto solo se la materia sostanziale su cui si effettua la transazione rientra nella competenza del Consiglio comunale in quanto l'elemento

da considerare al fine di individuare i casi nei quali l'Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest'ultima (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Puglia n. 181/013, conforme C sez. reg. controllo L/iguria n. 5 /2014)

Rilevato che la materia relativa al risarcimento danni da sinistro stradale è materia certamente non ricompresa tra quelle previste dall'art. 42 del TUEL, che fissa in maniera tassativa le competenze del Consiglio comunale

Ritenuto pertanto di potersi prescindere dal parere dell'organo di revisione

Ritenuto, pertanto, di procedere ad impegnare la somma di 3.000,00= (tremila/00), assegnata con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n°235/22, sul Capitolo Capitolo 11639 del Bilancio 2022, rinviando la liquidazione della somma in favore del Sig. R. ad avvenuta sottoscrizione del contratto transattivo

Accertata la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183, del d.lgs. 267/2000

Considerato che l'impegno deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del principio contabile n. 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014

Dato atto, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto

Visti gli artt. 183 e 184 del Tuel

Determina

Di impegnare la somma la somma di 3.000,00= (tremila/00), assegnata con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n°235/22, sul Capitolo 11639 del Bilancio 2022, al fine di dare copertura finanziaria all'obbligazione scaturente dall'accordo transattivo da sottoscrivere

Di rinviare la liquidazione della somma in favore del Sig. R. ad avvenuta sottoscrizione del contratto transattivo

Di dare atto che il presente atto, unitamente alla Deliberazione della Giunta Comunale n°235/22 ed alla successiva determinazione di liquidazione, saranno pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente nella sottosezione Accordi stipulati dalla Pubblica amministrazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano:
<https://www.comune.carmiano.le.it>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio,

SI ATTESTA

che copia della presente determinazione:

Sarà affissa all'Albo Pretorio il giorno successivo all'adozione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 30/12/2022

Il Responsabile del Settore
f.to Gianvito GRECO

Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di Legge.

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile del Settore
Gianvito GRECO